



COMUNE DI MONTE ARGENTARIO

(Provincia di Grosseto)

ANNO 2019

ISCRIZIONE NELLE LISTE DI LEVA DEI GIOVANI NATI NELL'ANNO 2002

IL SINDACO DEL COMUNE DI MONTE ARGENTARIO

a norma dell'art. 1932 del D.Lgs. 15.03.2010, n.66

RENDE NOTO

a tutti i cittadini dello Stato e agli stranieri che, con l'arruolamento nell'Esercito (od in altro modo previsto dalla legge sulla cittadinanza 5 febbraio 1992, n. 91), possono divenire tali :

che sono in corso le operazioni per la formazione della lista di leva, relativa ai giovani che compiranno il 17° anno di età nel corso dell'anno 2019, secondo il seguente calendario:

- a) nel **mese di gennaio**, il Sindaco curerà l'iscrizione nella lista di leva dei giovani che siano legalmente domiciliati nel Comune ai sensi dell'art. 1933 del D.Lgs. n. 66/2010;
- b) il **1° febbraio** verrà pubblicato per 15 giorni l'elenco degli iscritti;
- c) nel **corso dello stesso mese di febbraio e di marzo**, la lista verrà aggiornata con le nuove iscrizioni o cancellazioni che si rendessero necessarie, per l'invio definitivo al competente organo militare **entro il 10 aprile**.

I giovani interessati hanno il dovere di farsi inserire nella lista di leva qualora vi fossero stati omessi; i loro genitori o tutori hanno l'obbligo di curare che l'iscrizione avvenga regolarmente.

Ogni ulteriore notizia in merito potrà essere ottenuta presso l'Ufficio Leva Comunale sito in Porto S.Stefano Corso Umberto I° n. 38-Tel.0564/811905.

La pubblicazione del presente manifesto all'Albo Pretorio on line equivale ad avviso di avvio del procedimento di iscrizione nelle liste di leva, ai sensi dell'art. 1932, comma 3, del D.Lgs. n. 66/2010.

Questo manifesto, in relazione al disposto dell'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, è inserito anche nel sito Web istituzionale di questo Comune.

ART. 1933- D.Lgs n. 66/2010

Domicilio legale – Sono considerati legalmente domiciliati nel Comune:

1° - I giovani dei quali il padre o, in mancanza del padre, la madre o il tutore, abbia domicilio nel Comune, nonostante che essi dimorino altrove, siano assenti, espatriati, emancipati, detenuti, o figli di un espatriato, o di un militare in effettivo servizio o prigioniero di guerra, che abbia avuto l'ultimo domicilio nel Comune;

2° - I giovani ammogliati, il cui padre o, in mancanza del padre, la madre, abbia domicilio nel Comune, salvochè giustifichino di avere legale domicilio in altro Comune;

3° - I giovani ammogliati domiciliati nel Comune sebbene il padre o, in mancanza di questo la madre, abbia altrove domicilio;

4° - I giovani nati, domiciliati o dimoranti nel Comune, che siano privi di padre, madre e tutore;

5° - I giovani nati o residenti nel Comune che, non trovandosi compresi in alcuno dei casi precedenti, non giustifichino la loro iscrizione in altro Comune;

Agli effetti dell'iscrizione sulle liste di leva è considerato domicilio legale del giovane nato e dimorante all'estero il Comune dove egli e la sua famiglia furono da ultimo domiciliati nel territorio della Repubblica;ovvero, quando ciò non sia possibile precisare, il Comune designato dallo stesso giovane;ovvero, in mancanza di si fatta designazione, il Comune di Roma.

Dal Municipio, lì 1 gennaio 2019

IL SINDACO

F.to (Francesco Borghini)